

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

per il recupero della quota del 50% del contributo concesso ai sensi della D.G.R. n.15 del 10 gennaio 2011 "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008-2010 " ai sensi e per gli effetti dell'art.72 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003)

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Ambiente,
Difesa del Suolo e della Costa
Viale della Fiera 8 Bologna

Premesso che:

- a) l'impresa
- (in seguito indicata per brevità "contraente")
- con sede legale in.....
- codice.....fiscale.....partita IVA.....
- iscritta alla C.C.I.A.A. di al n.
- risulta beneficiaria di un contributo concesso con la Deliberazione della Giunta Regionale n._____ del _____, dell'importo complessivo di Euro, da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel citato atto di approvazione del Bando con deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 10 gennaio 2011 e successive ;
- b) al fine rispettare le disposizioni di cui all'art.72 della legge 289/2002 una quota del contributo, per un importo pari al 50% , deve essere restituita dall'impresa beneficiaria all'ente concedente (Regione Emilia-Romagna), secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 10 gennaio 2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

- 1) La sottoscritta(a) (in seguito indicata per brevità "banca" o "società") con sede legale in , iscritta nel registro delle imprese dial niscritta **all'albo/elenco (b)**, a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a.....il.....

..... nato a.....il.....

nella loro rispettiva qualità di

dichiara

di **costituersi con il presente atto fidejussore nell'interesse della Contraente ed a favore della Regione Emilia Romagna** - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa Viale della Fiera n°8 Bologna, **per la restituzione della della somma di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro(diconsi Euro.....)**, corrispondente alla quota del 50% del contributo concesso per la rimozione e smaltimento amianto, con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n°.....,¹ che ai sensi dell'art.72 della legge 289/2002 deve essere restituita all'ente concedente, secondo i termini e le modalità di cui alla deliberazione D.G.R. n°15/2011.

- 2) La sottoscritta banca/società si **obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare** alla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa Viale della Fiera n°8 Bologna, l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta, formulata dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa Viale della Fiera n°8 Bologna, con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.

¹ Inserire numero e data Delibera della Giunta Regionale di approvazione graduatoria

- 3) **La banca/società' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente punto 2)** , cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
- 4) La garanzia ha efficacia dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la Regione Emilia Romagna, certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dell'intervento e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
- 5) La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
- 6) Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione Emilia-Romagna, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il Fidejussore.....

Il Contraente.....

- (a) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
- (b) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso - la Banca d'Italia.